



Armonizzazione contabile Bilancio consolidato Identificazione del perimetro di consolidamento

1. Introduzione

Il Consorzio di Bacino 16, con sede in Settimo Torinese (TO), Piazza della Libertà n° 4, codice fiscale e partita IVA n° 08867800016, è stato costituito in data 01.01.2004 secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n° 24/2002.

Gli Enti consorziati sono 31 Comuni situati nella zona nord-est rispetto alla città di Torino, con quote di partecipazione definite in base a criteri di popolazione e di superficie.

Si tratta pertanto di un consorzio tra Enti Locali avente esclusivamente funzioni amministrative di governo, che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, per il quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 140 del vigente T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. Normativa

Il D.Lgs. n° 118/2011 ha introdotto le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

Per quanto attiene alla fattispecie che si va ad analizzare, ovvero il bilancio consolidato, si deve fare riferimento ad alcuni articoli di esso, che si ritiene opportuno richiamare integralmente.

Articolo 11 bis - Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*




CONSORZIO DI BACINO 16

- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Articolo 11 ter - Enti strumentali

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:



- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

Articolo 11 quater - Società controllate

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.



Articolo 11 quinquies - Società partecipate

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

È necessario inoltre seguire le modalità ed i criteri individuati nel "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" (Allegato n° 4/4 al D.Lgs. n° 118/2011).

3. Metodologia di analisi

Il Consorzio di Bacino 16, per la normativa sopra richiamata, è tenuto ad applicare le disposizioni sul bilancio consolidato.

Bisogna a questo punto definire il "perimetro" interessante il bilancio consolidato dell'Ente ed acclarare la sussistenza o meno dei requisiti di inclusione nel suddetto per i soggetti che, potenzialmente, in ragione della propria natura e del rapporto in essere, potrebbero rientrarvi.

Tecnicamente, occorre procedere per gradi, partendo dalle definizioni recate dal decreto 118/2011, per poi considerare i principi contabili espressi nell'Allegato 4/4 al medesimo.

Il corretto inquadramento dei soggetti in rassegna richiederà, in particolare, di verificare per ciascuno di essi la sussistenza degli specifici requisiti afferenti a ciascuna definizione esaminata.

In particolare, l'Allegato n° 4/4, al paragrafo 2, definisce il concetto di "gruppo amministrazione pubblica" che "comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto."

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" (come definiti nel D.Lgs. 118/2011):



CONSORZIO DI BACINO 16

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo (ex art. 1, comma 2, lettera b));
2. gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo (ex art. 11-ter, comma 1);
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica (ex art. 11-ter, comma 2);
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo (ex art. 11-quater);
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo (ex art. 11-quinquies).

Tali risultando le condizioni di inserimento nell'ambito del Gruppo, si otterranno i soggetti per i quali sarà necessario verificare le condizioni di ingresso nel perimetro (rectius, "area") di consolidamento dell'Ente: l'appartenere al Gruppo, insomma, è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'inclusione nell'area di consolidamento.

In termini operativi, ai fini della riconduzione nell'area di consolidamento, occorrerà applicare, in maniera ragionata, i principi contabili di cui all'Allegato 4/4 del decreto. Ciò comporterà, nello specifico, la valutazione circa l'eventuale irrilevanza del soggetto sulla base delle chiare indicazioni di cui al paragrafo 3.1 ([...] *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici. [...]).

4. Analisi

Il Consorzio di Bacino 16 risulta essere partecipante al capitale delle seguenti società:

- SETA S.p.A. con la quota del 18,780%
- SAT Società consortile a r.l. con la quota del 1,28%

Non sussistono altre adesioni e/o partecipazioni presso altri soggetti giuridici. Pertanto, l'Ente non ha organismi e/o enti strumentali.



4.1. SETA S.p.A.

Classificazione

SETA S.p.A., partecipata al 18,78% ed avente natura di società mista a partecipazione maggioritaria pubblica, non rientra né nella definizione di "società controllata" né in quella di "società partecipata" di cui al D.Lgs. n° 118/2011 (rispettivamente, ex artt. 11-quater, comma 1, e 11-quinquies, comma 1, come ripresi dal paragrafo 2 dell'Allegato 4/4).

In particolare, si ravvisa:

- la non sussistenza di un possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (art. 11-quater, comma 1, lett. a));
- la non sussistenza di un diritto dell'Ente, in virtù di un contratto o di una clausola contrattuale, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che *"i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"* (combinato disposto dell'art. 11-quater, comma 1, lett. b) e comma 2);
- la non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata (art. 11-quinquies, comma 1);
- l'inapplicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies, stante la natura di società mista a maggioranza pubblica.

Per quanto appena riscontrato, SETA S.p.A. può essere esclusa dai soggetti rientranti nel Gruppo.

Rilevanza

La valutazione in merito all'eventuale irrilevanza, con il conseguente non inserimento tra gli enti e società facenti parte del gruppo compresi nel bilancio consolidato, fa riferimento ai soli soggetti rientranti nel Gruppo.

Non ravvisandosi, per SETA S.p.A., le condizioni di riconduzione al Gruppo, risulta pleonastica ogni ulteriore analisi su rilevanza o irrilevanza.

Risultato

Coerentemente con la normativa ed i principi contabili succitati, è comprovata l'esclusione della società SETA S.p.A. dal Gruppo e, di conseguenza, dall'area di consolidamento dell'Ente.



4.1. SAT Società consortile a r.l.

Classificazione

SAT S.c. a r.l., partecipata all'1,28% ed avente natura di società a totale partecipazione pubblica, non rientra né nella definizione di "società controllata" né in quella di "società partecipata" di cui al D.Lgs. n° 118/2011 (rispettivamente, ex artt. 11-quater, comma 1, e 11-quinquies, comma 1, come ripresi dal paragrafo 2 dell'Allegato 4/4). Occorre prendere atto che la percentuale di partecipazione è diversa dal punto di vista percentuale da quella risultante negli atti consortili (1,302%) e che pertanto occorre prendere atto della percentuale corretta.

In particolare, si ravvisa:

- la non sussistenza di un possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (art. 11-quater, comma 1, lett. a));
- la non sussistenza di un diritto dell'Ente, in virtù di un contratto o di una clausola contrattuale, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che *"i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"* (combinato disposto dell'art. 11-quater, comma 1, lett. b) e comma 2);
- la non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata (art. 11-quinquies, comma 1);
- l'inapplicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies, stante la natura di società a totale partecipazione pubblica ma non affidataria di servizi pubblici locali dell'Ente.

Per quanto appena riscontrato, SAT S.c. a r.l. può essere esclusa dai soggetti rientranti nel Gruppo.

Rilevanza

La valutazione in merito all'eventuale irrilevanza, con il conseguente non inserimento tra gli enti e società facenti parte del gruppo compresi nel bilancio consolidato, fa riferimento ai soli soggetti rientranti nel Gruppo.

Non ravvisandosi, per SAT S.c. a r.l., le condizioni di riconduzione al Gruppo, risulta pleonastica ogni ulteriore analisi su rilevanza o irrilevanza.

Risultato

Coerentemente con la normativa ed i principi contabili succitati, è comprovata l'esclusione della società SAT S.c. a r.l. dal Gruppo e, di conseguenza, dall'area di consolidamento dell'Ente.



CONSORZIO DI BACINO 16

5. Conclusioni

Il Consorzio di Bacino 16, tenuto ad applicare le disposizioni sul bilancio consolidato, dopo aver effettuato le ricognizioni sulle proprie adesioni e/o partecipazioni e dopo aver analizzato, coerentemente con la normativa ed i principi contabili, l'area di consolidamento, non ha individuato enti o società rientranti nella stessa.

Pertanto, si può validamente attestare che tale Ente non è soggetto alla redazione del bilancio consolidato.

Settimo Torinese, 9 dicembre 2020

Il Responsabile Finanziario
Renzo Masoero